

RG 76/2023 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 206/2023

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 07.12.2023**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri *presidente*
dr. Lucio Munaro *giudice relatore*
dr. Clarice Di Tullio *giudice*

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 206-1/2023 r.g.
promossa da

Maddalena Romeo
Benedetto Vaccarino
- ricorrenti -
con l'avv. Alessandro Carli

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Maddalena Romeo e Benedetto Vaccarino, quali coniugi e debitori, hanno domandato la dichiarazione di *apertura della procedura di liquidazione controllata dei (loro) beni* (artt. 268 ss. cci).
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché i ricorrenti hanno la *residenza* a Carbonera.
3. La domanda avanzata dalla Romeo è inammissibile.
- 3.1. Dal ricorso e della *relazione redatta dall'OCC* (art. 269.2 cci) emerge che

Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7f6e6f4956b03f75 - Firmato Da: BRUNO CASCIARRI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 27dfff3a3398958
Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3fb9c29a3398958



la ricorrente è priva di beni e che non si prospetta alcuna sopravvenienza successiva di beni futuri.

In particolare, risulta che la ricorrente non dispone di alcun reddito e non è titolare di alcun diritto su beni mobili o immobili. Né vi sono elementi che facciano anche solo presumere la sopravvenienza in futuro di qualche bene o reddito o comunque utilità. Ed è logicamente irrilevante la contitolarietà di un conto postale con saldo di € 46,91 e di un libretto di risparmio con saldo di € 96,11.

Si tratterebbe dunque di una procedura priva di alcuna funzione e utilità, poiché l'assenza di beni sia nell'attualità, sia in prospettiva ne imporrebbe la chiusura subito dopo l'apertura. E' incongruente, sul piano logico-giuridico, l'apertura di una liquidazione non rispondente ad alcun interesse giuridicamente rilevante, emergendo da subito che non si deve né si dovrà liquidare alcunchè. Si tratta di incongruenza giustamente rilevata da autorevole dottrina, che soggiunge come la sopravvenienza di beni futuri solo eventuale sia irrilevante ai fini in esame.

Va ricordato, con la dottrina cit., che da nessuna norma si evince l'indefettibile correlazione tra la procedura di liquidazione controllata e l'esdebitazione del debitore incapiente, che infatti può essere domandata a prescindere dalla procedura. L'art. 283 cci prevede una fattispecie di esdebitazione pacificamente scissa da qualsiasi procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Sicchè l'interesse del debitore incapiente e meritevole a conseguire l'esdebitazione viene tutelato dal codice senza che debba preventivamente aprirsi la liquidazione controllata. La quale dunque, al netto della tutela di tale interesse, non assolverebbe nessuna funzione in mancanza di beni sia nell'attualità, sia in prospettiva futura.

4. La domanda avanzata da Vaccarino è fondata.

4.1. La relazione redatta dall'OCC, e allegata al ricorso, contiene:

- una valutazione positiva sulla *completezza e attendibilità* della *documentazione depositata a corredo della domanda* (art. 269.2 cci);
- l'illustrazione della *situazione economica, patrimoniale e finanziaria* del debitore (art. 269.2 cci).

4.2. Dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione offerta emerge che il ricorrente, attualmente lavoratore dipendente, è un *debitore in stato di sovraindebitamento* (artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci) perché:



- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
- ha debiti per la somma complessiva di € 261.320,00;
- è proprietario di alcuni immobili a Spresiano, di valore stimato in € 135.000,00 ma sottoposti ad espropriazione forzata immobiliare;
- è contitolare di un diritto di enfiteusi, la cui quota venne ceduta, con atto non trascritto, per il corrispettivo di € 5164,57;
- è proprietario di un'auto Opel immatricolata nel 2003 e di una Fiat Punto immatricolata nel 1997;
- quale dipendente a tempo indeterminato, dispone di uno stipendio mensile di circa € 1500,00.

4.3. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del cci (art. 270.1 cci), e cioè la *ristrutturazione dei debiti del consumatore* e il *concordato minore*.

5. L'indicazione dei *limiti* ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della *liquidazione del patrimonio* impone al giudice di fissare col decreto i *limiti* di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al *mantenimento* del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla Romeo;
- dichiara aperta la liquidazione controllata con riguardo a Vaccarino;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Marco Crisanti quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti



dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;

- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che il liquidatore curi l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e la sua trascrizione presso gli uffici competenti.

Treviso, 5.12.2023

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

Registrato a Treviso
il
n..... serie.....
pagato €...../
f.to il Funzionario

